

DOTTORI E *NOBILES VIRI* TRA I MONTI DELL'AMALFITANO.

Ileana Del Bagno\*\*

Le dinamiche sociali caratterizzanti la prima età moderna si connotano specialmente per la contrapposizione di due tipologie di *status* sociali, che si articolano attraverso grandezze differenti, per origini e funzioni, ma che non risultano del tutto incompatibili. I *doctores*, (per lo più) laureati in diritto, sono *homines novi* di origine popolare, i quali attraverso le lettere ed il sapere giuridico, puntano alle libere professioni; in tanti mirano al raggiungimento di posizioni di prestigio negli uffici pubblici ed all'acquisizione di consistenti incrementi di ricchezza. Chi intraprende la faticosa via degli studi si incammina lungo un percorso ascendente plurifase, che tendenzialmente va a culminare, nello stadio finale, con l'assunzione di titoli nobiliari o di analoghi riconoscimenti: in una comunità strutturata a più livelli ed articolata in maniera piramidale, l'onore non attesta soltanto una «qualità personale», ma attiene essenzialmente ad una stimata «condizione sociale»<sup>1</sup>. Sull'altro fronte si collocano gli esponenti di casati di antico lignaggio, già benestanti e blasonati, già inseriti nel vecchio ceto dirigente e nei gangli del potere, ora in corsa per tutelare le situazioni patrimoniali pregresse e per conservare un ruolo di spicco all'interno dell'amministrazione centrale e locale.

Si tratta di categorie adoperate diffusamente per l'Europa moderna, al fine di indicare l'insorgenza, all'interno del tessuto sociale, di forme non secondarie di mobilità e di revisione degli assetti precostituiti. Le espressioni del sistema vetero-pattizio di matrice feudale finiscono per intersecarsi con quelle dell'assolutismo moderato, di tipo ministeriale<sup>2</sup>, generando un inevitabile rapporto dialettico tra gruppi attivi sul campo, con una larga serie ed un *continuum* di antagonismi e di momenti di tensione. La posta in gioco è sempre alta, gli oggetti di interesse appaiono particolarmente rilevanti: dignità personale e familiare, presenza nelle istituzioni di governo, matrimoni, beni e denaro. Tale complessa tipologia di divergenze e di contrasti assume toni non insignificanti, sul piano teorico e sul piano pratico, in gran parte dei contesti socio-politici d'antico regime, non solo italiani<sup>3</sup>.

La regione amalfitana non rimane estranea a queste vicende, tuttavia, la sua partecipazione sembra avere contorni abbastanza sfumati, non fissi e che, comunque, tendono in più circostanze, al cospetto di questioni importanti e di grandi problematiche, a superare le frizioni e le distanze interne fino ad assottigliarle completamente. Questa capacità risolutiva e di civile armonizzazione, il recupero di una convinta sinergia finalizzata alla tutela del benessere comune traspare chiaramente da alcuni documenti che tracciano la storia della costa d'Amalfi. È che permaneva l'idea della *civitas* medievale, in cui l'appartenenza costituiva l'elemento determinante dell'identità giuridica dell'individuo. Quest'ultimo non era pensabile se non come parte di un aggregato e di un gerarchia di poteri e di obbligazioni<sup>4</sup>.

---

\*Rielaborazione del testo della relazione pronunciata al Convegno di studi su *Ferdinando I D'Aragona, Ferrante ed il suo tempo*, Tramonti luglio 2015.

\*\*Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> J. A. Maravall, *Poder honor y élites en el siglo XVII*, Siglo XXI de España Editores, Madrid 1979, trad. it. a cura di M. L. Nasalli-Rocca di Corneliano, *Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro*, Bologna 1984, 65 e *passim*.

<sup>2</sup> Cfr. diffusamente R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due emorali cinquecenteschi*, Napoli 1996 e P. L. Rovito, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, *Le garanzie giuridiche*, Napoli 1982; Id., *Il vicereame spagnolo di Napoli*, Napoli 2003.

<sup>3</sup> La letteratura, che da vari decenni si è sviluppata sul tema, risulta attualmente amplissima. Per un quadro generale d'insieme si rinvia diffusamente a C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1988; J. Dewald, *The European Nobility. 1400-1800*, Cambridge 1996, trad. it. a cura di P. Arlorio, *La nobiltà europea in età moderna*, Torino 2001.

<sup>4</sup> Sulla *civitas* medievale con la sua rappresentazione dell'individuo e dell'ordine politico e giuridico si rinvia a P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari 2005 e già ai riferimenti in P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1999.

Ferrante d'Aragona nel 1461, quando trovò rifugio *intra montes* ed ebbe modo di apprezzare la fedeltà dei suoi abitanti, concesse un rilevante privilegio fiscale, nel quale qualificava espressamente come «egregi et nobiles viri» i cittadini di Tramonti. Quell'ufficiale attestazione, che aveva alle spalle una più antica prerogativa amalfitana<sup>5</sup>, può essere assunta a punto di partenza significativo per legittimare posizioni di favore ed l'uso disinvolto di detti attributi, di seguito impiegati anche in altri contesti. Offrono varie conferme in proposito le ricerche condotte da Matteo Camera su documenti d'archivio<sup>6</sup>, inducendolo tra l'altro a concludere che, «comunque priva di seggio di Nobiltà, tuttavolta Tramonti era *ab antiquo* popolata di gente chiara, generosa, agiata ed influente, acquistando bella fama anche fuori della terra nativa, donde molti suoi cittadini si distinsero per lettere, scienze, dignità ed officii da loro conseguiti». Insomma, se *in loco* un patriziato locale vero e proprio, ben strutturato in sistema, non si poteva individuare, quella comunque rimaneva una terra di valore, ricca di risorse umane e di tangibili potenzialità. Da lì era partita la famiglia dei de Majo che a Napoli, in tempi molto risalenti, aveva ottenuto l'aggregazione al Seggio di Montagna<sup>7</sup>. A quella stessa specie di elitaria inclusione erano pervenuti, di seguito, anche i Muscettola di Ravello. Analogamente, furono accolti nel prestigioso Seggio partenopeo di Nido, i d'Afflitto di Scala ed altri ceppi provenienti da Amalfi, tra cui i Del Giudice, i Capuano, i Marramandia.

Queste ammissioni, che scaturivano dalla verifica di una provata ed antica nobiltà, furono orpelli sempre particolarmente ambiti per la loro evidente rilevanza: infatti certificavano la conquista di uno *status* sociale superiore ed, automaticamente, conferivano la condizione di *cives* napoletani. È il caso di precisare che la cittadinanza partenopea implicava l'assunzione di speciali ed ampi privilegi fiscali e giurisdizionali, per cui fu sempre molto agognata, e specularmente soggetta a divieti e restrizioni<sup>8</sup>. Non a caso, il moltiplicarsi delle richieste di aggregazione avanzate dai nobili *extra sedilia* di ogni parte del Regno indusse l'aristocrazia partenopea di Seggio, a metà Cinquecento, ad una decisa reazione. Tentando di arrestare recisamente il movimento centripeto, dispose una serrata, che lasciò inevase molte richieste, ribadendo alla collettività la sua essenza indiscussa di corpo separato e scelto, per di più tutt'altro che prodigo<sup>9</sup>. Ma i signori di area amalfitana, che avevano optato per la soluzione urbana agendo prima di detta chiusura, erano riusciti nell'intento e si erano piazzati bene. Tali preziose infiltrazioni costituivano un sicuro motivo di vanto verso i concittadini rimasti in patria e, nello stesso tempo, il loro fiore all'occhiello consentendo, per molti versi, di instaurare un canale prioritario e di riguardo nel rapporto con l'apparato di governo presente nella capitale e con le sue primarie istituzioni.

Rimanendo in tema di vicende nobiliari e di gentiluomini di provincia, è singolare riscontrare, in alcune sedi processuali, che i ricorrenti, in quanto nativi delle terre del ducato di Amalfi, usassero presentarsi fregiandosi specificamente del titolo di «nobile», di «onorabile», «magnifico», «egregio». In particolare, si registra a metà del Cinquecento l'abbinamento amalfitani-*nobiles viri* in una serie di controversie discusse dinanzi alla Regia Camera della Sommara di Napoli. Si tratta di

<sup>5</sup> Cfr. P. L. Rovito, *Patriziato e governo municipale nella regione amalfitana tra i secoli XVII e XVIII*, in F. Assante (cur.), *La costa di Amalfi nel secolo XVIII*, Incontro promosso dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana (Amalfi, 6-8 dic. 1985), Amalfi 1988, I, 197s.; P. Ventura, *Le ambiguità del privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento*, in *Quaderni storici*, n. 89, a. XXX, 1995, 394.

<sup>6</sup> M. Camera, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, II, Salerno 1881, 451. L'elenco delle tante famiglie trapiantate tra Napoli e Salerno si legge, *ivi*, 452ss.

<sup>7</sup> Camera, *Memorie cit.*, 476.

<sup>8</sup> I punti di controversia con gli *extra sedilia* si leggono in F. De Pietri, *Responsorum sive consiliorum liber unicus*, Neapoli 1637, cons. LXIII. In tema cfr. A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel regno di Napoli. 1505-1557*, 2 voll., Napoli 1984, I, 20ss., *passim*; il mio *Vivere in città. Nobili napoletani e processi di naturalizzazione tra Cinque e Seicento*, in *Studi veneziani*, LII, 2006, 149-174.

<sup>9</sup> I. Del Bagno, *Reintegrazione nei Seggi napoletani e dialettica degli «status»*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, CII, 1984, 189-204.

contese insorte tra privati cittadini ed il regio Fisco unitamente agli arrendatori della regia dogana della capitale, nelle quali gli istanti avanzavano richiesta di esenzione totale dalle imposte. Per giustificare tale impegnativa pretesa, si avvalevano esclusivamente della loro origine amalfitana. Accanto a questa sorta di *ius soli* non figurava il rinvio a nessun'altro elemento o titolo legittimo da cui la prerogativa invocata potesse trarre origine, ad esempio una qualifica proprio nobiliare oppure di tipo professionale<sup>10</sup>.

Fu così che, in nome di un diritto di nascita eletta, in un luogo che era stato colonia e «opus Romanorum»<sup>11</sup>, le cause vennero attivate da soggetti che abitavano nella capitale, pur provenendo dalla costa, e che reclamavano, insieme alla rispettabilità, soprattutto il massimo beneficio fiscale. Risultato economico che conseguirono con successo. Infatti la supremo tribunale riconobbe a loro favore l'esistenza di un particolarismo soggettivo su base territoriale (e non personale) ed accolse integralmente i ricorsi. Dopo aver accertato che ciascun attore «esse ortum» in una delle terre dello stato di Amalfi, l'alta Corte dispose ripetutamente che, per questa ragione, gli istanti dovessero godere di tutte le franchigie, esenzioni, libertà e onori di cui godevano i cittadini napoletani, tanto nella dogana della città che in ogni altra parte del regno. Un riconoscimento importantissimo, quindi, subordinato però ad un'unica condizione: che dimorassero in maniera effettiva e stabile nella capitale<sup>12</sup>. Le varie delibere furono tutte strutturate secondo un *format* che ben rendeva il senso del ragionamento elaborato a monte: amalfitani *habitatores* a Napoli = *nobiles viri* = esenti. Così ottennero decreto favorevole Antonio Imperato di Agerola, Antonio Talamo di Positano, Giovan Maria Cennamo di Maiori, i d'Afflitto di Amalfi, i notai Giovan Giacomo e Sebastiano Fenice di Ravello, i notai Clemente, Alfonso, Giulio e Nicola Giovanni De Rosa di Scala<sup>13</sup>.

Queste situazioni, al di là del caso specifico, assumono rilievo perché rivelano gli interessi di un notabilato di nuova generazione ed, in sostanza, di estrazione moderna<sup>14</sup>, costituito da «qui artes non exercent»<sup>15</sup>; consentono di tratteggiare la fisionomia di una borghesia delle professioni e le oscillazioni della sua dimensione operativa che appare particolarmente dinamica oltre che fruttuosa. Tali *nobiles viri* erano soggetti che, disconosciuti i lavori vili e meccanici, manifestavano larga attenzione per le attività giuridiche e per gli uffici legali in genere. Essi avevano fissato il centro dei loro affari a Napoli e lì esercitavano abitualmente, bensì rimanevano sensibili al richiamo delle radici familiari e non intendevano recidere definitivamente i contatti con i luoghi di origine, decidendo per un vero e definitivo esodo o per una diversa naturalizzazione<sup>16</sup>. Continuavano, in tal modo, a destreggiarsi tra il centro e la periferia, inseguendo i cambiamenti e mantenendosi ancorati alle certezze antiche. Mentre interagivano il 'vecchio' e il 'nuovo', erano banditi gli automatismi: i

<sup>10</sup> L'assenza di tali puntualizzazioni muove nella direzione dell'effettiva inconsistenza di una duplicità di strutture politiche e sociali tra i monti dell'amalfitano.

<sup>11</sup> Cfr. l'*allegatio* di G. B. Confalone riprodotta da M. A. Gizzio, *Observationes ad Decisiones Sacri Regij Neapolitani Consilij, libri secundi D. Hectoris Capycii Latro*, Neapoli 1671, dec. CLXXIV, n. 8, 182.

<sup>12</sup> In via esemplificativa si riporta lo schema di decisione continuamente riproposto in questo genere di controversie: si dichiarava che il ricorrente «esse ortum in dicta terra [...] Ducatus Amalphiae, et propterea debere gaudere omnibus franchitiis, exemptionibus, libertatibus et honoribus, quibus gavisi fuerint et gaudent caeteri cives neapolitani, tam in maiori fundico, et Dohana civitatis Neapolis, quam in toto hoc Regno, donec et quousque incolatum fecerit in dicta Civitate Neapolis». D. A. De Marinis, *DCCXXVII Arresta Regiae Camerae Summariae Neapolitanae*, Neapoli 1575, arr. CLXX, 1555, 48ss. Cfr. anche i successivi arr. CLXXIV, CLXXVII, CLXXIX, CLXXX, CLXXXVI. Da BNN, *ms. XI.D.10, 302r*, risulta che il cittadino della costa amalfitana domiciliato a Napoli, secondo il disposto della Sommaria, «tenetur quolibet anno in mense octobris producere in R.a Cam.ra fidem Mag.ci Capitanei Plateae, in qua habitaverit de eius habitatione in d.a civitate cum familia». Principio riaffermato in una decisione del 1566 (ivi, 305r).

<sup>13</sup> Di questi nominativi non si trovano tracce negli elenchi ricostruiti da L. Cassese, *I notari del Salernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del '700*, in *Notizie degli Archivi di Stato*, 1948, 142-169.

<sup>14</sup> G. Muto, *Strutture sociali e cambio economico nello stato di Amalfi nell'età moderna*, in Assante (cur.), *La costa cit.*, I, 266.

<sup>15</sup> M. Freccia, *De subfeudis baronum et investituris feudorum*, Venetiis 1579, cap. III, 466, aveva puntualizzato che «ut nobiles habendi sunt qui artes non exercent».

<sup>16</sup> Negli *arresta* editi non si riscontra alcuna richiesta di cittadinanza napoletana avanzata da nativi di area amalfitana.

vantaggi conseguiti per le vie processuali producevano di volta in volta un effetto mirato specifico e, quindi, ciò comportava che i nativi del ducato d'Amalfi non fossero mai parificati, del tutto ed in via definitiva, ai *cives* napoletani. Questi ultimi erano pur sempre collocati al vertice della scala sociale e, all'insorgere di una controversia, venivano comunque preferiti o almeno non pregiudicati. Valeva la considerazione che «Neapolis sit caput Regni, [...] membra capiti obedient»<sup>17</sup>.

Descrive bene l'ideologia e le allettanti prospettive esistenziali e di carriera, che in età spagnola fanno da sfondo agli itinerari diffusi tra gli strati sociali emergenti, la nota testimonianza di Francesco d'Andrea sul Mezzogiorno e sulla sua popolosa capitale: non esisteva «città al mondo dove sia più premiato il valore e dove l'uomo, senza aver nessuna altra qualità che il proprio merito, possa ascendere a cariche grandi e ricchezze immense, a dignità supreme e a governare la repubblica senza aver bisogno né di nascita né di denari per arrivarvi, anzi senza che ne meno abbia l'onori della cittadinanza»<sup>18</sup>. Le terre dell'amalfitano, da cui la sua stessa famiglia proveniva, avevano approvvigionato abbondantemente di autorevoli giuristi, sia ministri che avvocati, le principali istituzioni dell'apparato centrale di governo. In un palcoscenico sociale complessivamente mediocre, la propensione per un percorso di formazione di tipo intellettuale fu un fenomeno di notevole spessore, che determinò l'ascesa ed il successo di una fiorente nobiltà di toga attraversando più generazioni. L'elenco, benché qui sommariamente delineato, non si configura affatto scarso: si pensi ai d'Afflitto, ai Freccia, ai Lanario, ai De Ponte, ai D'Andrea, ai Positano, ma anche ai Fontanella, ai Grisignano, ai Luciano, ai Confalone. Quei luoghi, a spiccata vocazione agricola e commerciale<sup>19</sup>, rinomati anche per la presenza di alcune materie prime (marmo nero, calcare, pozzolana), dalla metà del secolo XVI o forse già da prima riceverono lustro dalla prospettiva moderna del dottorato, specie in diritto, e dai suoi appetibili sbocchi lavorativi negli uffici burocratico-giurisdizionali.

Le frequentazioni universitarie delle giovani leve del ducato incontrano testimonianze univoche, derivanti da due serie distinte di rilevazioni: la percentuale altissima di laureati 'amalfitani', in legge più che medicina registrata tra Cinque e Seicento, all'incirca in un cinquantennio<sup>20</sup>, dimostra che si verificò un'affluenza non esigua, anche temporanea, di studenti verso le strutture accademiche della capitale. Nella stessa direzione, ma già attestando una permanenza meno occasionale in città ed una loro perfetta integrazione nei meccanismi di studio partenopei, muovono le presenze registrate presso le molte scuole giuridiche private, che i pubblici lettori erano soliti allestire nelle proprie case<sup>21</sup>. Di tale tipo d'insegnamento, per molti versi complementare a quello ufficiale, si servirono discendenti di varia provenienza territoriale, alcune volte ricevendo addirittura ospitalità nelle abitazioni degli stessi docenti.

<sup>17</sup> G. B. De Toro, *Aureum compendium omnium decisionum regni Neapolitani*, pars I, Neapoli 1647, 347. Cfr. anche le analoghe dichiarazioni di Francesco Loffredo, presidente del Sacro Regio Consiglio e nobile del seggio di Nido, riportate da Rovito, *Patriziato* cit., 204.

<sup>18</sup> F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, ed. a cura di I. Ascione, Napoli 1990, 141.

<sup>19</sup> Cfr. Muto, *Strutture sociali* cit., *passim*.

<sup>20</sup> Cfr. S. Ferraro, *Giuristi e medici di Tramonti tra il 1585 ed il 1648*, in P. di Martino, M. C. Sorrentino (curr.) *Tramonti la terra operosa. Casali, pievi, uomini e poderi: le matrici della vita rurale in Costa d'Amalfi*, Amalfi 2008, 219-222. Anticipazioni sui flussi migratori già in C. De Frede, *Studenti e uomini di legge a Napoli nel Rinascimento*, Napoli 1957.

<sup>21</sup> Trattasi di dati parziali, rinvenuti a campione e non di scarso rilievo, che ho estrapolato dalla lacunosa documentazione conservata in ASN, *Collegio dei Dottori*. Risulta che Silverio D'Afflitto di Amalfi studiò privatamente presso il lettore Detio d'Aprèja (v. 2, 1597), Bonito Francesco Antonio di Amalfi frequentò la scuola di Francesco Antonio Bonaiuto (v. 4, 1600), Prospero De Medico di Tramonti lo si incontra invece presso Vincenzo Alfano (v. 2, 1602), Giovan Cola Mandina di Maiori presso lo studio di Giovan Domenico Coscia (v. 314, 1604), Virgilio Mauro di Vietri con Bonaiuto (v. 4, 1604), Giovan Antonio D'Afflitto di Scala con D'Aprèja (v. 2, 1605). Per alcune considerazioni d'insieme cfr. il mio *Università e studenti nella Napoli spagnola*, in G. P. Brizzi, A. Mattone (curr.), *Dai Collegi Medievali alle Residenze Universitarie*, Bologna 2010.

I tanti personaggi, per lo più *homines novi*, menzionati in questa breve panoramica hanno rappresentato, a lungo, il segno di un'identità territoriale e civile unitaria, traducendosi nel suo patrimonio primario. La loro perizia e competenza tecnica supportava validamente la capacità di esprimere, con fermezza e coraggio, un solido spirito corporativo, nella sua accezione più edificante e nobile, come *reductio ad unum*, che venne allo scoperto in occasioni decisive per le sorti generali. Quando, nel 1583, i vari comuni del comprensorio si organizzarono per inviare nella capitale dei «procuratori ispeciali» e preparati per discutere con il governo centrale sulla questione del riscatto del ducato da parte dei suoi 'naturali', a patrocinare l'iniziativa furono scelti i cittadini più ragguardevoli «per nascita, per dottrina e per zelo patrio»<sup>22</sup>. La missione aveva come obiettivo quello di predisporre i termini dell'operazione e di definire, con una sterzata, il recupero di tutta l'area del comprensorio amalfitano al demanio regio. Quei signori, dottori e *nobiles viri*, riavvicinati da un obiettivo politico di fondamentale importanza, condivisero cognizioni ed abilità formulando una proposta seria e di successo. Concordemente stabilirono di offrire un pagamento di oltre 216.000 ducati e per di più, a garanzia dell'impegno assunto, la solidarietà passiva tra i paesi obbligati. Allettando la Corona con questa proposta che fissava precisamente la questione in termini giuridici e pecuniari, si pervenne senza lungaggini alla pattuizione. Una volta onorata l'obbligazione, l'esito della manovra non poté che essere quello sperato.

L'affiatamento e la convergenza di vedute, raggiunta tra gli esponenti dei vari ceti e luoghi in una situazione così delicata, determinando una svolta positiva sul piano costituzionale, lascia percepire che probabilmente la tradizione repubblicana era stata dismessa solo a livello formale: nel contesto monarchico continuava a sussistere profilandosi, piuttosto, come un sentimento autonomistico resistente e profondo, a cui l'istruzione e le competenze giuridiche acquisite erano in grado di fornire, all'occorrenza, un ottimo supporto. La storia comune di una sola *gens* si traduceva in un bagaglio solido di valori, in grado di stimolare la mediazione sociale, di cui proprio l'*élite*, specialmente di toga, tendeva a farsi custode e garante. Alla luce di una spinta interiore che alleava tutti nella logica stringente dell'appartenenza, ogni sbarramento di *status* e di terre sembrava svanire. Tale patrimonio culturale, che nella capitale aveva avuto pregevoli riscontri attraverso famiglie e giuristi potenti, in realtà raffigurava ancora la punta di diamante e la vera forza del decaduto Stato di Amalfi. Seguendo questa linea di pensiero, il notabilato locale riusciva a stemperare agevolmente le immancabili partizioni interne alla *civitas*, mentre la società civile, ad opera dei suoi gentiluomini-borghesi, rinnovava l'antica *coniuratio* riunificando le varie componenti in un sol partito e prorompeva coesa a dominare gli scenari più intricati.

Quando nel 1638<sup>23</sup> venne paventata l'ipotesi di una nuova infeudazione del ducato ad Ottavio Piccolomini, ad esclusione della città di Amalfi, naturalmente fu un giurista di quei luoghi a farsi avanti, per scongiurare tale esito, e ad assumere l'impegno morale, prima ancora che professionale, di tutelare lo *status quo*. L'avv. Giovan Battista Confalone<sup>24</sup> di Ravello si incaricò, così, della rappresentanza tecnica della vicenda ed espose le ragioni di tutti i territori interessati. Scrivendo un'accorata allegazione giuridica<sup>25</sup> si prodigò a dimostrare che una simile scelta strategica era priva

<sup>22</sup> Camera, *Memorie* cit., 151.

<sup>23</sup> Il 25 febbraio 1638, «stante praedicta imminente necessitate includente causam publicam», venne approvato dalla Regia Camera della Sommara, con voto favorevole dei reggenti del Collaterale, un decreto generale che disponeva vendite demaniali e infeudazioni, il cui testo è riportato in F. Capece Galeota, *Responsa Fiscalia selectiora*, Neapoli 1724<sup>2</sup>, resp. XXIII, p. 167.

<sup>24</sup> Un profilo biografico dell'avvocato, poi Presidente della Regia Camera della Sommara di Napoli, con riferimento a questo particolare avvenimento, si legge in L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, I, Napoli 1787, 263, che lo indicava nativo di Amalfi. Cfr., sulla sua carriera magistratuale, i dati già più completi forniti da G. Intorcchia, *Magistrature del regno di Napoli, Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII*, Napoli 1987, 299-300.

<sup>25</sup> Il testo della memoria prodotta da Confalone fu edito in Gizzio, *Observationes* cit., 178-193, sottolineando l'influenza che ebbe la consulta redatta da Capece Galeota sul «praedicto decreto ultimo loco generali interposito, ut omnia demanialia, etiam ex causa onerosa vendantur, stantibus urgentissimis necessitatibus Regni» (n. 41, 184). Gizzio,

di fondatezza e che risultava anche inadeguata se la valutazione veniva compiuta in termini spazio-temporali. Le motivazioni ideologiche e la determinazione che avevano dato impulso al suo contrattacco erano espresse nell'esordio: «aliqua dicam secundum mei ingenioli tenuitatem, non solum ut clientibus, sed ut propriae patriae meorum genitorum, scilicet, Civitatis Ravelli dicti status Amalphiae, satisfaciam. Quia agitur de eius libertate, in qua sola consistit decus, et splendor. [...] Et non conventit eam derelinquere, nam derelinquens inter hostium numerum est habendus, [...] et quia qui desinit ipsam periclitatem, desinit esse Civis»<sup>26</sup>.

Certo, di là da ogni ragione, era impresa ardua contenere la portata del decreto prospettato e soprattutto smontare la potenza delle sette conclusioni formulate da Fabio Capece Galeota. Questi, «tanquam Fisci Patronus in eius consultatione facta Excellentissimo Duci de Alcalà», aveva elaborato una lunghissima ed argomentata relazione sostenendo che «contractus, quibus supremi Principes promittunt conservare Castra, et Civitates subditas sub perpetuo ipsorum dominio [sic], seu immediato dominio et jurisdictione, nedum revocari posse ex plenaria et libera potestate, quae Principibus jure communi competit jurisdictionalibus, et Regalibus, et quia cum hujuscemodi contractus habeant tractum successivum in futurum, sunt sui natura revocabiles pro futuro tempore, ex quavis justa causa, et si non sit praecisa, et necessaria»<sup>27</sup>. Un principio che legittimava ogni intervento governativo<sup>28</sup> e che non si prestava affatto a facili smentite, anche perché in suo soccorso si stagliavano appigli robusti ed autorevoli. Per l'occasione, l'esplicito richiamo, in via rafforzativa, all'*opinio* di Baldo sul concetto di *potestas absoluta* risultò una mossa vincente, che chiariva l'incontrovertibilità di qualunque manifestazione della *voluntas principis* e, quindi, dell'applicazione stessa del provvedimento che, nella battaglia legale, il Confalone provò ad avversare.

In questo penoso appuntamento con una storia già vissuta, animava il giurista 'amalfitano' la speranza di persuadere il viceré a preservare l'ordine da poco faticosamente raggiunto, insieme all'unità e alla compattezza dei territori di quell'antico, 'fortissimo e nobilissimo' Stato. Per porre un freno alle contingenti libertà del *gubernaculum* ed allontanare la soluzione ultima dell'infeudazione, egli faceva leva sui temi classici del costituzionalismo, attingendo allo *ius gentium* ed immancabilmente alla forza della tradizione<sup>29</sup>. D'altronde nella *scientia iuris* era idea

---

nella sua *observatio in decisione CLXXIV*, n. 26, 177, riassume così l'intera vicenda: «ante dictam concessionem factam a nostro Invictissimo Rege Catholico dicto Comite de Piccolominibus praedicti Status Amalphiae, fuerat decisum per Regiam Cameram Summariae decreto generali sub die 25 mensis Februarij 1638 [...] quod procedendum esse ad venditionem, et infeudationem omnium Civitatum, Terrarum, et locorum Demanialium huius Regni Neap. Et ideo pro tuitione iurium, et Regij Demanij dicti Status Amalphiae ad excludendam venditionem, et infeudationem ipsius, late et perpulchre scripsit D. Ioan. Baptista Confalone tunc Advocatus doctissimus, postea Praeses dictae R. Cam. quas Iurium Allegationes, nunc Typis datae, ut omnibus innotescant hic inserendas putavi, quia scitu, digas, non solum propter iura et auctoritates ibi adductas, sed etiam qua in illis recensetur praefati Status origo, natura loci, et illius Urbium, Terrarum atque Templorum magnificentia; sed et tot quoque Illustres, praeclarissimi, ac Nobilissimi Viri, atque familiae memoratu dignissimae».

<sup>26</sup> Confalone, *allegatio* cit., n. 41, 184.

<sup>27</sup> Capece Galeota, *Responsa* cit., resp. XXIII, 234-267, spec. n. 251, 254.

<sup>28</sup> Il Capece Galeota proseguiva il suo discorso affermando che «Princeps supremus de consueta Potestate ordinaria potest privilegia subditis concessa et gratias illis factas pro libito voluntatis revocare, et delere, etiam nulla subsistente legitima causa (ivi, n. 11, 236). «Licet enim privilegia deceat esse perpetua et mansura, non tamen ideo minus revocari prohibentur etiam sine causa a Principe concedente» (ivi, n. 13). Altrettanto incisive e asciutte appaiono le affermazioni attribuite a Baldo: «possunt enim Principes supremi supra ius, contra jus et extra jus ad libitum disponere»; «plenitudo enim potestatis nulli est necessitati subjecta, nullisque juris publici regulis restricta» (nn. 3-4, 235).

<sup>29</sup> «Etiam quia licet duplex consideretur potestas in Principe, altera ordinaria et legibus ligata, cuius vigore nil potest facere quod sit contra leges, altera vero legibus absoluta et libera, et secundum istam potest tollere quae sunt iuris civilis, secundum Bart. [...] non autem quae sunt iurisgent. et proinde dominium semel quaesitum non potest tollere». Richiamando «circa plenitudinem potestatis Principis» il reggente Tapia (indicato come '*Dominus meus*') e Fulvio Lanario, tale conclusione doveva procedere «nedum in contractu expresso et iurato, sed etiam in qualibet concessione Principis informa privilegij, si in ea interveniat pretium, et procedere etiam ut obligentur successores» (Confalone,

concorde che si dovesse «recedere a contractis iuratis, quando non posse alio modo reparari necessitatibus»<sup>30</sup>. Una prospettiva, in sostanza, accettabile solo come *extrema ratio* e che, comunque, avrebbe prodotto pesanti e sconvenienti ricadute sul piano ordinamentale, come pure in termini di fiducia sociale e di credibilità. Non erano poi da trascurare i recenti trascorsi dello Stato di Amalfi: essendo «de demanialibus Regis ex causa onerosa», si poteva concludere che non fosse «ad liberam dispositionem Principis, et propterea non potest ad eius alienationem absque citatione procedi». Insomma l'avvocato Confalone tentava di rivendicare qualche garanzia e quanto meno una partecipazione degli abitanti costieri ai percorsi decisionali, mentre invece tutto veniva disposto «nemine audito»<sup>31</sup>.

L'autore della memoria chiedeva, quindi, esplicitamente alle supreme autorità che «non permittat deveniri ad divisionem» e di mantenere l'inclusione nel regio demanio, approdo conquistato di recente e con grandissimo sacrificio. Nell'argomentazione fornita, accanto ai punti di diritto che riguardavano la disponibilità dell'oggetto fisico ed il titolo «transactionis» con relativi elementi oscuri e di dubbio, tornava in risalto l'elemento umano, si insisteva sulla qualità eccelsa del 'corpo vivente' del ducato, in cui *virii illustrissimi* «non solum armis, verum etiam litteris originem ducunt»<sup>32</sup>.

La linea difensiva, elaborata dall'avvocato Confalone, esprimeva, con convinto fervore, una serie di perplessità, laddove si premurava di esplicitare le conseguenze lesive derivanti dall'operazione avviata. Con toni asseverativi ed insieme supplichevoli, egli insisteva nel dire che tra gli svantaggi certi c'era da annoverare la cessione e, quindi, la perdita definitiva dell'ultima risorsa primaria e davvero attendibile della regione: ossia, infranto il legame, ci si sarebbe privati del supporto di quei fedelissimi sudditi e vassalli dell'area amalfitana che, «attenta sterilitate loci et attentis oneribus, de quibus adhuc gravatur ob debita contracta, ut statum ipsum unirent Regiae Coronae acclamando demanium», servivano il sovrano soprattutto «de eo, quod ex suis viribus possunt»<sup>33</sup>. Appare chiaro che il discorso, nella sua concretezza, si riferisse più che alle forze interne di ordine materiale, pregiate ma di per sé scarse, al contributo professionale ed attivo di quelle intellettuali, degli

---

*allegatio* cit., n. 49, 185). Il rispetto dei patti rappresentava un principio fondamentale, che vantava radici di matrice teologica e che non era stato mai abbandonato, né «in Invictissimo nostro Rege, prout nec in suis Serenissimis Praedecessoribus, qui iustissimi et sancti dicuntur, numquam enim utuntur un Regno hac clausula *de plenitudo potestatis*».

<sup>30</sup> Confalone, *allegatio* cit., n. 56, 186.

<sup>31</sup> Confalone, *allegatio* cit., n. 42, 184. «Si Rex pro suo arbitrio voluntatis posset recedere a contractu non interveniret homo, qui cum eo contraheret» (n. 52, p. 186). Questo, perché il caso amalfitano era strutturato su premesse diverse da quelle di altri territori demaniali: nello specifico «in privilegio demanij, non ex liberalitate et munificentia Principis concesso, sed tempore quo status ipse reperiebatur alienatus et in posse privati, a quo fuit pecunia ipsius status reemptus et unitus Coronae Regiae, cum promissione eisdem vassallis facta a Rege in illo actu unionis Regiae Coronae de non alienando, mediante contractu iurato. Et non sumus in casu, quo status ipse consenserit infeudationi et revocazioni privilegij praedicti, sed sumus in casu quo ad praesens fiscus praetendit revocationem dicti contractus, ipsis vassalli contradicentibus, allegando oretenus et inscriptis sua iura» (n. 46, 185).

<sup>32</sup> Giovan Battista Confalone nella sua allegazione, avversando l'infeudazione, dichiarava: «aliqua dicenda existimo de origine ipsius status Amalphiae, de natura loci, et civium, nobilitate» (*allegatio* cit., n. 1, 181) e che «preclarissima redditur Respublica Amalphiae viris illustrissimis» di armi e di lettere (n.18, 182).

<sup>33</sup> Confalone sollecitava inoltre la Regia Camera della Sommaria ed il Consiglio Collaterale, che «debent consulere Excellentissimo Domino nostro proregi, ut non permittat deveniri ad divisionem istius fortissimi et nobilissimi status Amalphiae, nec ad eius infeudationem; nam sicut gloriosus in principio regiminis istius Regni, ex quampluribus est, gloriosissimus est conservando Status Amalphiae unitum cum Regia Corona, prout semper retro Reges voluerunt, et sic mandando mediante decreto decerni. Et fidelissimi Vassalli ipsius status [...] servient suo invictissimo Regi de eo, quod ex suis viribus possunt, attenta sterilitate loci et attentis oneribus, de quibus adhuc gravatur ob debita contracta, ut statum ipsum unirent Regiae Coronae acclamando demanium» (*allegatio* cit., n. 108, 193).

*homines novi*, da tempo fiorenti ed in grado di controbilanciare uno sviluppo economico incerto e con ridotte proiezioni esterne<sup>34</sup>.

Di fronte alle difficoltà incombenti ed a situazioni di svolta determinate d'autorità dal potere di vertice, non c'era tempo per procedere ad eventuali separazioni sociali o per rivendicare superiorità individuali e diritti di precedenza. Appariva preferibile la condivisione e certamente più produttivo ricompattare le energie per provare insieme a resistere, facendo leva innanzitutto sulle ragioni giuridiche, oltre che sul calcolo delle risorse realmente disponibili. È in quest'ottica di interazione che le singole autonomie, territoriali e cetuali, avvertivano la pressante necessità di valicare ogni sorta di confine e di identificarsi con l'intero, di riconoscersi come parti di un tutto, in quanto vincolate intimamente da un unico vessillo e da un mito comune: l'idea dell'appartenenza all'antica gloriosa «*respublica*».

Ma la potenza di questo impeto civile, da sola, non bastava: la ragion di Stato seguiva altre logiche, le sue logiche<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, ed a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, 2 voll., II, 364, sul finire del secolo XVIII, tra il 1789 e l'anno seguente, rilevava che «la costiera di Amalfi non produce niente di ciò ch'è necessario alla vita dell'uomo. Salerno la provvede, e quando il mare è burrascoso, vi si corre il rischio di perir di fame. Per terra le strade sono impraticabili alle vetture: vi si usa portare le persone con sedie sulle spalle de' facchini». Ivi, 19, indicazioni sul numero delle anime presenti nelle varie municipalità del territorio.

<sup>35</sup> Un destino non troppo diverso da quello dei paesi amalfitani avevano subito i vicini «Monti corvinesi», pure in Principato citra: il «privilegio di conservarsi sempre nel regio demanio», concesso in età aragonese, fu disatteso nel dopo Carlo V. «Filippo II avea bisogno di denaro, e Montecorvino fu venduto: la comunità ottenne di pagarne il prezzo, ma la corte di Spagna avendo un perpetuo bisogno, Montecorvino nel 1620 fu di nuovo venduto». Aveva il sapore amaro di un resoconto negativo, e retrospettivamente di un triste presagio, la conclusione formulata dall'avvocato sannita in merito: «non è questo il solo esempio che ne abbiamo nella nostra storia». Galanti, *Della descrizione* cit., II, 364s.